

L. 12 febbraio 1955, n. 77 (1).

Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1955, n. 66.

1. Alla pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari, nonché delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento fatte in conformità della legge cambiaria, provvedono soltanto le Camere di commercio, industria e agricoltura.

[La pubblicazione è quindicinale e deve apparire entro il ventesimo giorno successivo alla quindicina cui si riferisce comprendendo tutti i protesti levati e le dichiarazioni di rifiuto di pagamento sottoposte a registrazione nella rispettiva circoscrizione camerale] (2).

Chiunque intende pubblicare notizia dei protesti cambiari deve fare riferimento alla pubblicazione ufficiale di cui al primo comma, indicando gli estremi di tale pubblicazione (3).

Chiunque contravviene alla disposizione di cui al precedente comma è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 500.000 (4) (5) (6).

(2) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge.

(3) L'originario terzo comma è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto comma per effetto dell'articolo unico, L. 29 dicembre 1956, n. 1559 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1957, n. 25).

(4) L'originario terzo comma è stato sostituito dagli attuali terzo e quarto comma per effetto dell'articolo unico, L. 29 dicembre 1956, n. 1559 (Gazz. Uff. 29 gennaio 1957, n. 25).

(5) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, L. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, in relazione all'art. 113, secondo comma, della stessa legge.

(6) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 112 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3, quest'ultimo nella formulazione precedentemente in vigore, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

2. [I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari ed i procuratori del registro debbono, ai sensi dell'art. 13 del testo allegato al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (7), far pervenire al presidente del tribunale, in duplice esemplare, e non oltre il giorno 7 ed il giorno 22 di ogni mese, rispettivamente l'elenco dei protesti per mancato pagamento e delle dichiarazioni di rifiuto di pagamento] (8).

(7) Recante la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa (legge fallimentare).

(8) L'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, ha abrogato il comma 2 dell'art. 1 e l'art. 2 della presente legge.

3. 1. I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, il giorno successivo alla fine di ogni mese, l'elenco dei protesti per mancato pagamento di cambiali accettate, di vaglia cambiari e di assegni bancari nonché l'elenco dei protesti per mancata accettazione di cambiali, con l'eventuale motivazione del rifiuto. Uguale obbligo hanno gli uffici del registro per le dichiarazioni di rifiuto di accettazione delle cambiali.

2. Nell'atto di protesto di cambiali accettate e di vaglia cambiari il debitore contro il quale il protesto è levato deve essere identificato con l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita. Tali dati devono essere integralmente riportati nell'elenco dei protesti trasmessi al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e trascritti a fianco del nome del debitore protestato nel registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono autorizzate ad elaborare le statistiche relative ai protesti per mancata accettazione (9) (10).

(9) Il presente articolo, già modificato dall'art. 12, L. 12 giugno 1973, n. 349, e dall'art. 3-bis, D.L. 18 settembre 1995, n. 381, è stato così sostituito dall'art. 1, L. 18 agosto 2000, n. 235, con la decorrenza indicata nell'art. 6 della stessa legge.

(10) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 marzo-2 aprile 1999, n. 112 (Gazz. Uff. 14 aprile 1999, n. 15, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 e 3, quest'ultimo nella formulazione precedentemente in vigore, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione.

4. 1. Il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario protestati, unitamente agli interessi maturati come dovuti ed alle spese per il protesto, per il precetto e per il processo esecutivo eventualmente promosso, ha diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480. Il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine, può chiederne l'annotazione sul citato registro informatico. A tale fine l'interessato presenta al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio la relativa formale istanza, compilata secondo il modello allegato alla presente legge, corredata del titolo quietanzato e dell'atto di protesto o della dichiarazione di rifiuto del pagamento, nonché della quietanza relativa al versamento del diritto di cui al comma 5 (11).

2. Istanza analoga a quella di cui al comma 1 può essere presentata da chiunque dimostri di aver subito levata di protesto, al proprio nome, illegittimamente od erroneamente, nonché dai pubblici ufficiali incaricati della levata del protesto o dalle aziende di credito, quando si è proceduto illegittimamente od erroneamente alla levata del protesto.

3. Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti provvede sull'istanza non oltre il termine di venti giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulla base dell'accertamento della regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto, il responsabile dirigente dell'ufficio protesti accoglie l'istanza e, conseguentemente, dispone la cancellazione richiesta, curando sotto la sua personale responsabilità l'esecuzione del provvedimento, da effettuare non oltre cinque giorni dalla pronuncia dello stesso, mediante la cancellazione definitiva dal registro dei dati relativi al protesto, che si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. In caso contrario, decreta la reiezione dell'istanza (12).

4. In caso di reiezione dell'istanza o di mancata decisione sulla stessa, da parte del responsabile dirigente dell'ufficio protesti, entro il termine di cui al comma 3, l'interessato può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il giudice di pace del luogo in cui risiede il debitore protestato. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile (13).

5. Per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è dovuto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura un diritto pari, per ogni protesto, a L. 15.000 per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rivalutato annualmente, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (14) (15).

(11) La Corte costituzionale, con sentenza 12-14 marzo 2003, n. 70 (Gazz. Uff. 19 marzo 2003, n. 11, 1^a Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Costituzione.

La stessa Corte chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla stessa questione, con ordinanza 23 febbraio-2 marzo 2004, n. 84 (Gazz. Uff. 10 marzo 2004, n. 10, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 41 e 47 della Costituzione.

(12) Comma così modificato dall'art. 45, comma 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(13) Comma così modificato dall'art. 45, comma 2, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(14) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 235, con la decorrenza indicata nell'art. 6 della stessa legge. Vedi, anche, l'art. 5 del medesimo provvedimento.

(15) La Corte costituzionale, con ordinanza 13-29 gennaio 2005, n. 69 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2005, n. 5, 1^a Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

5. Il Ministro per l'industria e commercio è autorizzato ad emanare norme per l'uniforme pubblicazione degli elenchi ufficiali di cui all'articolo 1.

Allegato (v. articolo 4) (16)

Modello di istanza al presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di

Istanza ai sensi dell'articolo 4

della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni

Il sottoscritto

nato a

il

residente in

in via-piazza

codice fiscale n.

PREMESSO

che sono stati protestati i seguenti titoli cambiari a firma dell'istante:

1. Importo lire

scadenza

;

data del protesto

notaio

;

2. Importo lire

scadenza

;

data del protesto

notaio

;

3. Importo lire

scadenza

;

data del protesto

notaio

;

4. Importo lire

scadenza

;

data del protesto

notaio

;

che in data

il sottoscritto ha adempiuto al pagamento delle somme

recate dai predetti titoli, unitamente agli interessi maturati come dovuti e alle spese per il protesto, come si evince dagli allegati,

CHIEDE

la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni.

(16) Allegato aggiunto dall'art. 2, L. 18 agosto 2000, n. 235, con la decorrenza indicata nell'art. 6 della stessa legge.